



Allevamenti di visoni: appello alla Regione Veneto per il rispetto della l.r. Veneto 23 aprile 2004, n.11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”

In Veneto risultano essere attivi alcuni allevamenti di visoni americani (specie Neovison vison), animali allevati per la produzione di pellicce, un'attività questa consentita dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti".

Nell'autunno dello scorso anno la notizia dell'insediamento di un nuovo allevamento di oltre 10.000 visoni a Villadose (Rovigo) ha suscitato un'ampia contrarietà da parte della popolazione locale, preoccupata per l'impatto ambientale di un nuovo allevamento. Questo infatti dovrebbe sorgere alla distanza di un solo chilometro dal centro del paese in un territorio già ampiamente interessato da attività potenzialmente inquinanti.

La mobilitazione che ne è seguita, lanciata da Associazioni per i Diritti Animali e da Comitati Ambientalisti, ha portato alla luce un aspetto sino a questo momento poco conosciuto. Un aspetto che viola presumibilmente la l.r. Veneto 11/2004 e, per diretta conseguenza, anche la DGR Veneto 856/2012 che regolamenta le distanze minime degli allevamenti dalle residenze civili.

L'allevamento di visoni di Villadose e presumibilmente tutti gli allevamenti di visoni presenti in Veneto sono infatti inspiegabilmente considerati come 'non intensivi'.

Con questo documento i sottoscritti parlamentari nazionali ed europei desiderano quindi richiamare l'attenzione della Giunta Regionale Veneto verso il necessario rispetto della l.r. 11/2004, allo scopo di evitare ripercussioni negative sulla qualità della vita delle persone che risiedono vicino a questi allevamenti che dovrebbero, come vedremo, essere inequivocabilmente considerati come 'intensivi'.

Detto ciò, premettiamo che la l.r. Veneto 11/2004, nella fattispecie l'art. 44, contiene una chiara distinzione fra quelli che vengono considerati allevamenti 'non intensivi', definiti come 'strutture agricole-produttive' e quelli che a tutti gli effetti sono invece definiti come allevamenti 'zootecnici intensivi'. Questa distinzione consente una corretta convivenza tra i cittadini e chi persegue un'attività che, a vario titolo, risulta potenzialmente inquinante, garantendo le dovute distanze di queste ultime dalle civili abitazioni.

L'art 44 della l.r. Veneto 11/2004, ai commi 8 e 9, spiega che tale distinzione ruota attorno al concetto di 'nesso funzionale' tra allevamento e azienda agricola. Con la deliberazione n. 3178/2004 la Giunta Regionale evidenzia poi i tre diversi criteri con cui viene definito questo 'nesso funzionale', ossia:

- 1) il rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico;
- 2) la quota minima di auto approvvigionamento unità foraggiere;
- 3) il peso vivo medio annuo massimo degli animali per ettaro correlato alla distribuzione delle deiezioni zootecniche.

Riassumendo quanto sinora esposto: se un allevamento e l'azienda agricola annessa garantiscono il soddisfacimento di questi tre parametri, allora l'allevamento gode del 'nesso funzionale' e può essere classificato come 'struttura agricola-produttiva'. Il suo insediamento sarà dunque vincolato da uno specifico parere dell'unità locale socio sanitaria competente per territorio, la quale dovrà attestare la compatibilità ambientale e sanitaria dell'intervento con gli allevamenti esistenti, in conformità ai parametri individuati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 4.

Ma, in assenza di 'nesso funzionale', l'allevamento è definito come “zootecnico intensivo” e deve rispettare la più severa disciplina dettata dalla stessa l.r. Veneto 11/2004, all'articolo 50, comma 1, lettera d), n. 5.

Alla luce di questa premessa, l'attuale e sistematica violazione della l.r. Veneto 11/2004 in merito agli allevamenti di visoni si verifica per i criteri 2 e 3. Per gli allevamenti di visoni, a Villadose come in tutto il Veneto, non solo questi criteri non potranno mai essere soddisfatti, facendo venire meno la connessione funzionale tra l'allevamento e il fondo agricolo, ma risultano addirittura viziati da un'enorme illogicità di fondo, tale per cui, senza dubbio, gli allevamenti di visoni dovrebbero sempre essere considerati come 'zootecnici-intensivi'.

- Per il punto 2 infatti, definita l'unità foraggera come l'unità di misura del valore nutritivo degli alimenti impiegati per l'alimentazione animale (che corrisponde al valore nutritivo di 1kg di orzo o di 2,5 kg di fieno normale di prato stabile), risulta impossibile applicare tale unità di misura all'alimentazione del visone, animale carnivoro che in cattività viene alimentato principalmente con proteine di origine animale.

Se è vero che a queste proteine, derivanti da sottoprodotti della macellazione e della pesca, gli allevatori sono soliti aggiungere una minima quantità di farine di cereali, miscelate in modo da ottenere un pastone, è pur vero che queste farine non sono assimilabili dal visone e non forniscono all'animale alcun principio nutritivo.

La stessa tabella 1 dell'allegato A del DDR 158/2007, che contiene i criteri aggiornati per la verifica della sussistenza del nesso funzionale degli allevamenti con l'azienda agricola, mostra questa evidente incongruenza, classificando i visoni nella stessa categoria di lepri, cincillà e nutrie che sono, invece, animali erbivori e solo per i quali si può parlare di unità foraggera.

In generale, il concetto di "capacità teorica" del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggere degli animali, introdotto dalla DGR 3178/2004 e ripreso dal Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per Agricoltura n. 158 del 31.05.2007, è in palese contrasto con la disposizione normativa regionale di cui al citato art. 44 l.r. Veneto 11/2004, che non parla affatto di una sussistenza puramente teorica del nesso funzionale tra azienda agricola ed allevamento.

- Quanto al criterio espresso dal punto 3, che stabilisce la necessità di spargere le deiezioni degli animali allevati nel rispetto della c.d. Direttiva nitrati (Dir. 91/676/CEE) e dei limiti più restrittivi di carico di azoto stabiliti per le aree classificate come zone vulnerabili, è ancora la stessa natura del visone, animale carnivoro, a porre seri dubbi anche sulla applicabilità del suddetto criterio a questi allevamenti.

L'esempio di quanto successo a Villadose è emblematico. Nel Polesine, territorio classificato come zona vulnerabile ai nitrati, il corretto spandimento delle deiezioni di migliaia di visoni, ricche di scorie azotate, richiederebbe ettari di terreno che non sono garantiti dalla stessa azienda agricola annessa all'allevamento. Nella stessa relazione agronomica del progetto viene ammesso che le deiezioni potrebbero essere conferite a ditta autorizzata allo smaltimento.

Viene naturale domandarsi come può l'allevamento di visoni di Villadose, ma anche gli altri allevamenti di visoni del Veneto qualora godano come presumibile del nesso funzionale, garantire la distribuzione delle deiezioni degli animali nel terreno se, almeno limitatamente per ora al caso di Villadose, è palesemente ammesso che tali deiezioni siano smaltite e quindi trattate come rifiuti.

Alla luce di quanto sopra esposto risulta evidente l'impossibilità per gli allevamenti di visoni di soddisfare i criteri 2 e 3 richiesti con la deliberazione n. 3178/2004 della Giunta Regionale, con conseguente assenza di nesso funzionale con il fondo agricolo.

Con questo appello i sottoscritti parlamentari chiedono quindi alla Giunta Regionale Veneto di esprimersi a riguardo e definire la classificazione degli allevamenti di visoni come 'zootecnici intensivi'.